

750.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 2)	29
Missioni vevoli nella seduta del 28 giugno 2000	3	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamento) .	29
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 4 – Articolo 4)	30
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	5	(Sezione 5 – Ordini del giorno)	30
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .	5	Disegno di legge n. 6662	34
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	6	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	34
Richieste ministeriali di parere parlamentare	9	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	35
Atti di controllo e di indirizzo	10	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	37
Proposte di legge nn. 229-3730-3826-3935 ..	11	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	38
(Sezione 1 – Articolo 8, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	11	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	38
(Sezione 2 – Articolo 9 ed emendamenti) ..	20	(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamento) .	39
(Sezione 3 – Articolo 10, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	24	(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamento) .	39
Disegno di legge n. 6998	26	(Sezione 8 – Articolo 8)	40
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	26	(Sezione 9 – Ordini del giorno)	40
		Interrogazioni a risposta immediata	44
		(Sezione 1 – Misure a favore delle famiglie previste dalla prossima manovra economica e finanziaria)	44

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Risarcimento dei danni a favore delle parti civili nel processo contro la « Banda della Uno bianca »)	44	(Sezione 8 – Partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali per lo studio della mappa del genoma umano)	48
(Sezione 3 – Definizione dei criteri di assegnazione delle licenze di telefonia mobile di tipo UMTS)	45	(Sezione 9 – Misure a favore degli affittuari e proprietari dei ceti medio-bassi previste dalla prossima manovra economica e finanziaria)	48
(Sezione 4 – Iniziative per valorizzare la figura professionale degli amministratori di condominio)	46	Disegno di legge n. 6412	49
(Sezione 5 – Provvedimenti per l'adeguamento del sistema carcerario italiano)	47	(Sezione 1 – Articolo 1)	49
(Sezione 6 – Politiche del Governo a sostegno dell'occupazione e per la ripresa della produzione)	47	(Sezione 2 – Articolo 2)	49
(Sezione 7 – Interventi per regolare i flussi turistici con i Paesi dell'est europeo in base agli accordi di Schengen)	47	(Sezione 3 – Articolo 3, emendamento ed articoli aggiuntivi)	50
		(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	52
		(Sezione 5 – Ordini del giorno)	53

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 giugno 2000.**

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Boato, Bordon, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Frattini, Gambale, Gnaga, Grimaldi, Labate, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Monaco, Montecchi, Morgando, Nesi, Nocera, Olivo, Ostillio, Pagano, Paissan, Pecoraro Scanio, Mario Pepe, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Turco, Vendola, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Amoruso, Angelini, Aprea, Bartolich, Vincenzo Bianchi, Boato, Bordon, Brancati, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Ferrari, Finocchiaro, Frattini, Gambale, Gnaga, Grimaldi, Labate, Ladu, Lento, Lumia, Maccanico, Maggi, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Monaco, Montecchi, Morgando, Muzio, Nardini, Nesi, Nocera, Olivo, Ostillio, Pagano, Paissan, Pecoraro Scanio, Mario Pepe, Petrini, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Risari, Rivera, Rodeghiero, Saraca, Scalia, Schietroma, Sica, Soro, Turco, Vendola, Armando Veneto, Villetti, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 giugno 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SCALIA: « Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'alimentazione » (7144);

MOLGORA: « Norme per il differimento di termini relativi ad adempimenti fiscali » (7145);

OLIVIERI e CARBONI: « Concessione di indulto » (7146);

VOLONTÈ ed altri: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7147);

ROTUNDO: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7148).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 27 giugno 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale:

S. 4368. — BOATO e CORLEONE; CAVERI; ZELLER ed altri; SORO; BONO ed altri; ZELLER ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; DI BISCEGLIE ed altri; RUFFINO ed altri; SCHMID; CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SCHMID e OLIVIERI; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ed altri; GARRA ed altri; ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ed altri: « Disposizioni concernenti l'elezione

diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano » (*già approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato*) (168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-B).

In data 27 giugno 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4095. — Senatori LA LOGGIA ed altri: « Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato » (*approvata dal Senato*) (7143).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione I (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — S. 4368 — BOATO e CORLEONE; CAVERI; ZELLER ed altri; SORO; BONO ed altri; ZELLER ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; DI BISCEGLIE ed altri; RUFFINO ed altri; SCHMID; Consiglio regionale della Sardegna; SCHMID e OLIVIERI; SODA; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ed altri; GARRA ed altri; Assemblea regionale siciliana; PRESTAMBURGO ed altri: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano » (*già approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato*) 168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-B) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GARRA: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di armi, munizioni ed esplosivi » (7069) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VII, X, XIII e XIV;*

Commissione II (Giustizia):

TURRONI: « Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa » (6286) *Parere delle Commissioni I e VII;*

BIONDI ed altri: « Introduzione dell'articolo 727-bis del codice penale, in materia di combattimento tra animali » (7109) *Parere delle Commissioni I e XIII;*

Commissione VI (Finanze):

SIMEONE: « Istituzione della tariffa di compartecipazione nelle assicurazioni per gli autoveicoli » (7038) *Parere delle Commissioni I, II e IX;*

PAOLO COLOMBO e GIANCARLO GIORGETTI: « Norme per la determinazione della base imponibile nella tassazione del consumo di gas metano, e rioridino della misura delle aliquote relative all'imposta di consumo sul gas metano » (7060) *Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissione VII (Cultura):

ANTONIO RIZZO: « Istituzione del parco archeologico dell'Agro nocerino-sarnese e norme per il recupero e la valorizzazione del relativo patrimonio archeologico » (7067) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissione IX (Trasporti):

SIMEONE: « Disposizioni in materia di distanza di sicurezza degli autoveicoli e per l'introduzione della prova obbligatoria di sicurezza stradale e di valutazione della

distanza ai fini del conseguimento della patente di guida » (7016) *Parere della I Commissione*;

Commissione XII (Affari sociali):

CUSCUNÀ ed altri: « Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico sulle patologie legate allo sviluppo puberale » (6982) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

Commissione XIII (Agricoltura):

CUSCUNÀ ed altri: « Disposizioni in materia di riconoscimento e tutela della carne bufalina italiana » (6893) *Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 197 dell'8-16 giugno 2000 (doc. VII, n. 880), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge della regione Siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Ragusa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 198 dell'8-16 giugno 2000 (doc. VII, n. 881), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, con riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.

n. 209 dell'8-16 giugno 2000 (doc. VII, n. 882), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge della regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia), sollevata in riferimento agli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni:

alla I e II Commissione, nonché alla I Commissione (doc. VII, nn. 880 e 881);

alla IX, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 882).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 26 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto finanziario della Corte stessa relativo all'anno 1999, approvato con decreto del presidente della Corte dei conti in data 22 giugno 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 giugno 2000, ha trasmesso la decisione ed il primo volume della relazione sul rendiconto generale dello Stato, per l'esercizio finanziario 1999, approvata dalle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'istituto, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (doc. XIV, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti e proposte
di atti normativi comunitari.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 aprile 2000, sono state pubblicate le seguenti direttive CE che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 2000/17/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto — disposizioni transitorie relative alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica portoghese (*GUCE L 84*) alla VI Commissione;

Direttiva 2000/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che modifica la direttiva 74/60/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili) (*GUCE L 87*) alla IX Commissione;

Direttiva 2000/19/CE della Commissione, del 13 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (*GUCE L 94*) alla IX Commissione;

Direttiva 2000/21/CE della Commissione, del 25 aprile 2000 concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (*GUCE L 103*) alla XI Commissione;

Direttiva 2000/23/CE della Commissione, del 27 aprile 2000 che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (*GUCE L 103*) alla XII Commissione.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 aprile 2000, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

(COM(1999)386) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro le emissioni di inquinanti gassosi e particelle inquinanti prodotte dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (*GUCE C 116 E*) alla VIII Commissione;

(COM(1999)370) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/548/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore (*GUCE C 116 E*) alla IX Commissione;

(COM(1999)458) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (*GUCE C 116 E*) alla IX Commissione;

(COM(1999)456) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (*GUCE C 116 E*) alla XII Commissione;

(COM(1999)577) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che modifica la direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (*GUCE C 176 E*) alla XII Commissione;

(COM(1999)616 — Vol. I — 98/0265(COD)) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (*GUCE C 116 E*) alla IX Commissione;

(COM(1999)616 — Vol. II — 98/0266(COD)) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (*GUCE C 116 E*) alla IX Commissione;

(COM(1999)616 — Vol. III — 98/0267(COD)) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria, la determinazione dei canoni per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria e la certificazione di sicurezza (*GUCE C 116 E*) alla IX Commissione;

(COM(1999)746) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) (*GUCE C 116 E*) alla XII Commissione;

(COM(1999)566) — Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (*GUCE C 116 E*) alla I Commissione;

(COM(1999)748) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi (*GUCE C 116 E*) alla III Commissione;

(COM(1999)749) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement (*GUCE C 116 E*) alla VI Commissione;

(COM(1999)638) — Proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare (*GUCE C 116 E*) alla I Commissione;

Posizione comune (CE) n. 20/2000, del 20 marzo 2000, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relativa al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (*GUCE C 119*) alla XII Commissione;

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 maggio 2000, sono state pubblicate le seguenti direttive CE che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonchè, per il parere, alla XIV Commissione (sa non già deferiti alla stessa in sede primaria);

Direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GUCE L 105) alla XII Commissione;

Direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi (GUCE L 105) alla XIII Commissione;

Direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GUCE L 106) alla IX Commissione;

Direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore anticastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GUCE L 106) alla IX Commissione;

Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (GUCE L 106) alla IX Commissione;

Direttiva 2000/22/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (GUCE L 107) alla IX Commissione;

Direttiva 2000/24/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residue di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GUCE L 107) alle Commissioni XII e XIII;

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GUCE L 109) alle Commissioni XII e XIII;

Direttiva 2000/27/CE del Consiglio, del 2 maggio 2000, che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GUCE L 114) alla XII Commissione;

Direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose (GUCE L 118) alla IX Commissione;

Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GUCE L 126) alla VI Commissione.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 maggio 2000, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 21/2000, del 28 febbraio 2000, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura

di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria dalle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (*GUCE C 128*) alla VIII Commissione;

Posizione comune (CE) n. 22/2000, del 28 febbraio 2000, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (« Direttiva sul commercio elettronico ») (*GUCE C 128*) alle Commissioni II e X;

Posizione comune (CE) n. 23/2000, del 28 febbraio 2000, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (*GUCE C 128*) alla III Commissione;

Posizione comune (CE) n. 24/2000, del 30 marzo 2000, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (*GUCE C 137*) alla Vili Commissione;

Posizione comune (CE) n. 25/2000, del 30 marzo 2000, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (*GUCE C 137*) alla VIII Commissione;

(COM(1999)330) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti (*GUCE C 150 E*) alla VIII Commissione;

(COM(1999)563) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per via navigabile interna (*GUCE C 150 E*) alla IX Commissione;

(COM(1999)594) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (Rifusione) (*GUCE C 150 E*) alla XII Commissione;

(COM(2000)18) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio e per le tecnologie delle comunicazioni (*GUCE C 150 E*) alla X Commissione;

(COM(1999)726) — Proposta al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la chiusura e la liquidazione dei progetti approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 213/96 relativo all'attuazione dello strumento finanziario « European Community (EC) Investment Partners » destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia e del Mediterraneo e al Sudafrica (*GUCE C 150 E*) alla III Commissione.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle

risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di istruzione scolastica.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed

organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.

Tale richiesta è definita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: CAVERI; NICCOLINI ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; FONTANINI E BOSCO: NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (229-3730-3826-3935)

(A.C. 229 – sezione 1)

**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione).

1. Nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4 alla minoranza slovena è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie, compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in base a moduli predisposti, sono redatti, a richiesta dei cittadini interessati, in lingua italiana e slovena oppure sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

3. Al fine di rendere effettivi i diritti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano le necessarie misure,

adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna. Nelle zone centrali dei comuni di Trieste, Gorizia e Muggia le singole amministrazioni interessate istituiscono almeno un ufficio rivolto ai cittadini che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1 e 2.

4. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

5. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 8.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
8. 125 DELLA COMMISSIONE**

All'emendamento 8. 125, sopprimere il comma 5.

0. 8. 125. 21. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 5, sopprimere le parole: di intesa con il Comitato di cui all'articolo 3.

0. 8. 125. 19. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, sopprimere il comma 10.

0. 8. 125. 82. Fontanini.

All'emendamento 8. 125, sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. La regione provvede con legge a definire i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati ».

0. 8. 125. 83. Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione).

1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all'articolo 1 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 e competenza nei comuni di cui all'articolo 4 della presente legge, secondo le modalità previste dal comma 4, è riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e dell'ordine nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali salvo che per i procedimenti amministrativi — per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto — avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale.

Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.

3. Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque specie destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, vengono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale, invece, le singole amministrazioni interessate istituiscono anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti nei territori non compresi dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico interesse verranno disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato di cui all'articolo 3.

6. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

8. Per il progressivo conseguimento delle finalità del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui all'articolo 4 ed altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l'attuazione del presente articolo, sentito a tal fine il Comitato di cui all'articolo 3.

10. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, sono determinati i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.

8. 125 (Nuova formulazione) La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Alla minoranza slovena è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nelle province di cui all'articolo 1 e nella cui competenza sono compresi i comuni inseriti nella tabella di cui all'articolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Salvo quanto disposto dalle già vigenti specifiche disposizioni in materia, gli

atti ed i provvedimenti di qualunque specie, compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in base a modelli predisposti, sono redatti, nei comuni inseriti nella tabella di cui all'articolo 4, nella lingua italiana e slovena, oppure sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

3. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna. Nelle zone centrali delle città di Trieste, Gorizia, Cividale, Tarvisio e Muggia, le singole amministrazioni interessate istituiscono comunque, anche in forma consorziata, almeno un ufficio rivolto ai cittadini, ancorché residenti in territori non compresi nella tabella di cui all'articolo 4, che intendono valersi dei diritti di cui ai commi 1 e 2.

4. Nell'ambito della propria autonomia statutaria, i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

5. Le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 per i concessionari dei servizi di pubblico interesse verranno disciplinate mediante specifiche convenzioni dagli enti pubblici interessati, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 3.

6. Al personale amministrativo e tecnico degli enti pubblici la cui mansione prevede la conoscenza della lingua slovena, si applica quanto previsto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica, 13 maggio 1987, n. 268.

8. 123. Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Sopprimere il comma 1.

8. 22. Menia, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: Nei territori compresi con le seguenti: Nelle zone comprese.

8. 23. Menia, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire la parola: territori con la seguente: comuni.

8. 2. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
8. 118. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8. 118, sostituire le parole: articolo 1 con le seguenti: articolo 4.

0. 8. 118. 1. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: compresi nella tabella di cui all'articolo 4, con le seguenti: di cui all'articolo 1, fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana,.

8. 118. La Commissione.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: alla minoranza slovena con le seguenti: ai cittadini del gruppo linguistico sloveno.

8. 6. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, dopo le parole: locali aggiungere le seguenti: e di polizia.

8. 123. Nardini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e giudiziarie e locali nonché i concessionari di servizi di pubblico interesse.

*** 8. 113.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse.

*** 8. 114.** Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse.

8. 3. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, dopo la parola: riconosciuto aggiungere le seguenti: , fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana,.

8. 4. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, dopo la parola: riconosciuto aggiungere le seguenti: , ferma restando l'ufficialità della lingua italiana,.

8. 5. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
8. 119. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8. 119, sopprimere le parole: fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale.

0. 8. 119. 1 Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali salvo che per i procedimenti amministrativi avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.

8. 119. La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le forze armate e di polizia, anche per le attività di polizia giudiziaria.

8. 112. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimere i commi 2 e 3.

8. 24. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Sopprimere il comma 2.

8. 115. Niccolini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
8. 120. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8. 120, sostituire le parole: sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana con le seguenti: in lingua italiana e slovena oppure sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena.

0. 8. 120. 1. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 120, sostituire le parole da: a richiesta fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: in lingua italiana e, a richiesta dei cittadini interessati, in lingua italiana e slovena ovvero accompagnati dalla traduzione in lingua slovena.

0. 8. 120. 2. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque specie destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, vengono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana.

8. 120. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: oppure sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena.

8. 7. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli atti di carattere generale emanati dagli organi ed uffici dei comuni di cui all'articolo 4 sono accompagnati dalla traduzione in lingua slovena.

8. 8. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimere il comma 3.

*** 8. 11.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimere il comma 3.

* **8. 116.** Niccolini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 4, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte di cittadini appartenenti alla minoranza nei rapporti con gli stessi.

8. 12. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: effettivi, aggiungere le seguenti: ed attuabili.

8. 121. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono sancire.

8. 25. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono fissare.

8. 28. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono precisare.

8. 27. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono definire.

8. 28. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono deliberare.

8. 29. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono disporre.

8. 30. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono predisporre.

8. 31. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con la seguente: attuano.

8. 32. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono attuare.

8. 33. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per individuare.

8. 34. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per dettare.

8. 35. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per predisporre.

8. **36.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per disporre.

8. **37.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con la seguente: stabiliscono.

8. **38.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con la seguente: individuano.

8. **39.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con la seguente: statuiscono.

8. **40.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con la seguente: sanciscono.

8. **41.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: dettano le.

8. **42.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: fissano le.

8. **43.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: precisano le.

8. **44.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con la seguente: determinano.

8. **46.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: provvedono a fissare.

8. **48.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: provvedono a disporre.

8. **49.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono stabilire.

8. **53.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: provvedono alla predisposizione delle.

8. **52.** Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono adottare.

8. **54.** Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono individuare.

8. **55.** Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono adoperarsi per adottare.

8. 98. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per fissare.

8. 57. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per stabilire.

8. 58. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente adottano.

8. 59. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente stabiliscono.

8. 60. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono sancire.

8. 103. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente dettano.

8. 61. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente individuano.

8. 62. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente fissano.

8. 63. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente precisano.

8. 64. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente definiscono.

8. 65. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente deliberano.

8. 66. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente predispongono.

8. 68. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: provvedono a predisporre.

8. 50. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: provvedono all'individuazione delle.

8. 51. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per adottare.

8. 56. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: prontamente dispongono.

8. 67. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nelle città di Trieste e Gorizia, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte di cittadini appartenenti alla minoranza nei rapporti con gli stessi.

8. 14. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: centrali con la seguente: periferiche.

8. 15. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
8. 122. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8. 122, sopprimere la parola: Gorizia.

0. 8. 122. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 122, sopprimere la parola: Trieste.

0. 8. 122. 2. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: dei comuni fino a: istituiscono con le seguenti: delle città di Trieste e Gorizia le singole Amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorziata.

8. 122. La Commissione.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: Trieste.

8. 124. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: Gorizia.

8. 16. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e Muggia.

8. 17. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: almeno.

8. 126. Giovanardi.

Sopprimere il comma 4.

8. 18. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimere il comma 5.

- 8. 19.** Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. I consigli comunali dei comuni della provincia di Udine di cui alla tabella A possono prevedere nei loro regolamenti l'uso dell'idioma locale da parte dei consiglieri nelle rispettive adunanze, assicurando la verbalizzazione delle adunanze stesse nella lingua italiana.

- 8. 117.** Niccolini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Documenti personali).

1. Nei comuni indicati all'articolo 4, i documenti di carattere personale, quali la carta d'identità, i certificati anagrafici, le dichiarazioni e certificazioni di qualsiasi genere, possono essere redatti in forma bilingue, con il testo sloveno che accompagna quello italiano. Il rilascio del documento bilingue avviene su richiesta dell'interessato.

- 8. 01.** Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Documenti personali).

1. Nei comuni indicati all'articolo 4, i documenti di carattere personale, quali la carta d'identità, i certificati anagrafici, le dichiarazioni e certificazioni di qualsiasi genere, possono essere redatti in forma bilingue, con il testo sloveno che accompagna quello italiano. All'atto della richiesta di rilascio del documento, l'interessato

dichiara se opta per la forma bilingue oppure nella sola lingua italiana.

- 8. 02.** Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Tutela della minoranza slavofona della provincia di Udine).

1. Nei comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Montenars, Nimis, Prepotto, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano, della provincia di Udine è assicurato il rispetto dell'idioma e della cultura locale.

2. I consigli comunali dei comuni di cui al precedente comma possono prevedere nei loro statuti e regolamenti l'uso dell'idioma locale da parte dei consiglieri nelle rispettive adunanze, assicurando la verbalizzazione delle adunanze stesse nella lingua italiana.

- 8. 03.** Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

(A.C. 229 – sezione 2)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Uso della lingua slovena negli organi elettivi).

1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui all'articolo 4 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonché nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale attività di verbalizzazione.

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana sia degli interventi orali sia di quelli scritti.

3. A richiesta degli interessati i componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena.

4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all'articolo 4 è ammesso l'uso della lingua slovena.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Uso della lingua slovena negli organi elettivi).

Sopprimerlo.

9. 1. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive relativi al territorio di cui all'articolo 4, è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena.

2. A cura e a spese dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione in italiano, nonché a quella degli atti scritti.

3. Nei rapporti dei comuni di cui all'articolo 4, sia con enti pubblici che con privati, fa fede il testo redatto in lingua italiana; quello redatto in lingua slovena fa fede solo agli effetti della corretta traduzione.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Menia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei comuni di cui all'articolo 4, i cittadini del gruppo linguistico sloveno

hanno facoltà di usare nelle adunanze dei consigli comunali la propria lingua in tutti gli interventi orali e scritti nonché nella presentazione di proposte, mozioni ed interrogazioni con verbalizzazione anche in sloveno.

9. 22. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere le parole: Negli organi collegiali e.

9. 3. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere le parole: e nelle assemblee elettive.

9. 4. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9. 30. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 9. 30, sostituire le parole: relative ai con le seguenti: comprese nei.

0. 9. 30. 1. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: aventi sede nei con le seguenti: relative ai.

9. 30. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: è riconosciuto il diritto all'uso della con le seguenti: si può eventualmente usare la.

9. 38. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è riconosciuto il diritto all'uso della con le seguenti: è consentito adottare la.

9. 33. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è riconosciuto il diritto all'uso della con le seguenti: è possibile adottare la.

9. 5. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 1, sostituire le parole: è riconosciuto il diritto all'uso della con le seguenti: si può utilizzare la.

9. 6. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 1, sostituire le parole: è riconosciuto il diritto all'uso della con le seguenti: è possibile utilizzare la.

9. 7. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 1, sostituire le parole: è riconosciuto il diritto all'uso della con le seguenti: si può adottare la.

9. 12. Menia, Niccolini, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 1, sostituire le parole: è riconosciuto il diritto all'uso della con le seguenti: viene consentito di adoperare la.

9. 40. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è riconosciuto il diritto all'uso della con le seguenti: si può consentire di adottare la.

9. 41. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è riconosciuto il diritto all'uso della con le seguenti: si può parlare in.

9. 42. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: è riconosciuto, aggiungere le seguenti: essendovi reale bisogno o necessità.

9. 37. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: è riconosciuto, aggiungere le seguenti: quando vi è reale bisogno o necessità.

9. 39. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: è riconosciuto, aggiungere le seguenti: purché vi sia reale bisogno o necessità.

9. 35. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: è riconosciuto, aggiungere le seguenti: nel caso di reale bisogno.

9. 34. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: è riconosciuto, aggiungere le seguenti: quando ciò risponda ad una reale necessità.

9. 36. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le relative modalità di attuazione sono stabilite dagli Statuti e dei regolamenti degli organi elettivi.

9. 32. (nuova formulazione) La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

- 9. 11.** Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Fragalà, Nania, Selva, Anedda.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione in italiano dell'intervento orale in via contestuale, nonché a quella degli atti iscritti.

- 9. 23.** Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle adunanze di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede alla traduzione in italiano dell'intervento orale in via contestuale, nonché a quella degli atti scritti.

- 9. 24.** Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimere i commi 3 e 4.

- 9. 29.** Niccolini.

Sopprimere il comma 3.

- 9. 20.** Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, sopprimere le parole: A richiesta degli interessati.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: , a richiesta degli interessati.

- 9. 44.** La Commissione.

Sopprimere il comma 4.

- 9. 21.** Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei rapporti dei comuni di cui all'articolo 4 sia con enti pubblici che con privati, fa fede il testo redatto in lingua italiana; quello redatto in lingua slovena fa fede solo agli effetti della corretta traduzione.

- 9. 25.** Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 4, sostituire le parole: della lingua slovena con le seguenti: congiunto della lingua slovena con la lingua italiana.

- 9. 31.** La Commissione.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: in aggiunta a quella italiana. Nei rapporti dei comuni di cui all'articolo 4, sia con enti pubblici che con privati, fa fede il testo redatto in lingua italiana; quello redatto in lingua slovena fa fede solo agli effetti della corretta traduzione.

- 9. 26.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: in aggiunta a quella italiana.

- 9. 28.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei rapporti dei comuni di cui all'articolo 4, sia con enti pubblici che con privati, fa fede il testo redatto in lingua italiana; quello redatto in lingua slovena fa fede solo agli effetti della corretta traduzione.

- 9. 27.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

(A.C. 229 - sezione 3)**ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 10.***(Insegne pubbliche e toponomastica).*

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta del Comitato e sentiti gli enti interessati, sono individuati i comuni, le frazioni di comune e le località in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 10.***(Insegne pubbliche e toponomastica).**Sopprimerlo.*

* **10. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimerlo.

* **10. 13.** Niccolini.

*Sostituirlo con il seguente:***ART. 10.**

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni interessate hanno facoltà di usare in aggiunta alla dizione italiana anche quella in lingua slovena, nelle insegne degli uffici comunali, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le scritte pubbliche comunali nonché nei gonfaloni.

2. Nei comuni di cui al comma 1, in base alle modalità stabilite dalla legge regionale, può essere indicato nelle denominazioni relative alla toponomastica e alla segnaletica stradale anche il toponimo in lingua slovena, se tradizionalmente usato.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Menia.*Sostituirlo con il seguente:***ART. 10.**

1. Nei comuni di cui all'articolo 4, le amministrazioni interessate hanno facoltà di usare in aggiunta alla dizione italiana anche quella in lingua slovena, nelle insegne degli uffici comunali, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le scritte pubbliche comunali nonché nei gonfaloni.

2. Nei comuni di cui al comma 1, in base alle modalità stabilite dalla legge regionale, può essere indicato nelle denominazioni relative alla toponomastica e alla segnaletica stradale anche il toponimo in lingua slovena, se tradizionalmente usato.

10. 12. Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Con decreto fino a: e le località in cui con le seguenti: Nei comuni di cui alla tabella predisposta ai sensi dell'articolo 4.

10. 14. Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: su proposta del comitato e.

10. 11. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: su proposta con le seguenti: sulla base della proposta.

10. 17. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa.

10. 2. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: i comuni, le frazioni di comune e le località con le seguenti: sulla base dell'elenco di cui all'articolo 4, i comuni, le frazioni di comune, le località e gli enti.

10. 15. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , le frazioni di comune e le località.

10. 10. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previsto con la seguente: consentito.

10. 3. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previsto con la seguente: ammesso.

10. 4. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previsto con la seguente: permesso.

10. 5. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previsto con la seguente: facoltativo.

10. 6. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previsto con la seguente: concesso.

10. 7. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previsto con le seguenti: consentito dalla legge.

10. 8. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previsto con la seguente: regolamentato.

10. 9. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Per la progressiva attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 128 milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005.

10. 17. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 128 milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005.

10. 16. La Commissione.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Traduttori interpreti).

1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate si avvalgono di traduttori interpreti messi a disposizione dalla Prefettura della provincia di appartenenza.

10. 01. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Traduttori interpreti).

1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono a reclutare traduttori interpreti secondo i rispettivi ordinamenti.

10. 02. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

DISEGNO DI LEGGE: AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA A STIPULARE CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON SOGGETTI IMPIEGATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI, AL FINE DI GARANTIRE L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SUL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO (6998)

(A.C. 6998 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia procede alla revisione della pianta organica per accertare eventuali carenze e alla copertura delle vacanze, nel rispetto della normativa vigente.

2. Per fare fronte alla necessità di garantire, in particolare, la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, ove richiesto da carenze di organico presso i vari uffici giudiziari e in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia può provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato per diciotto mesi, fino ad un massimo di 1850, per i seguenti soggetti:

a) prioritariamente, per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili relativamente a progetti aventi scadenza massima successiva al 1° aprile 2000, per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ovvero impegnati nei lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile ov-

vero utilizzati per progetti di utilità collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

b) in via subordinata, per gli idonei delle graduatorie dei concorsi a 954 posti di operatore amministrativo e a 368 posti di dattilografo banditi in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276. L'assunzione a tempo determinato dei soggetti di cui alla presente lettera avviene nella proporzione di due terzi per la posizione economica B2 e di un terzo per la posizione economica B1.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno *con le seguenti:* Entro il 31 dicembre 2000.

1. 19. Prestigiacomo, Gazzara.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso iniziative per la mobilità di personale tra ministeri.

1. 1. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di osservare anche per il 2000 l'obiettivo di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministero della giustizia procede alla copertura delle vacanze attraverso il ricorso alla mobilità di personale tra ministeri.

1. 2. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: può provvedere *aggiungere le seguenti:* , fermo restando anche per il 2000 l'obiettivo di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

1. 3. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: può provvedere *aggiungere le seguenti:* entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 21. Gazzara, Taborelli.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: può provvedere *aggiungere le seguenti:* entro il 31 dicembre 2000.

1. 20. Gazzara, Taborelli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: per diciotto mesi *con le seguenti:* per dodici mesi e comunque non oltre la data di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

1. 4. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: per diciotto mesi *con le seguenti:* per dodici mesi e comunque non oltre il 1° maggio 2001.

1. 5. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: per diciotto mesi *con le seguenti:* per dodici mesi.

1. 6. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: per diciotto mesi *aggiungere le seguenti:* , non rinnovabili,

1. 7. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: per diciotto mesi *aggiungere le seguenti:* , da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

1. 9. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: per diciotto mesi *aggiungere le seguenti:* , da stipularsi entro il 30 ottobre 2000,

1. 8. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: 1850 *con la seguente:* 1542.

1. 10. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: 1850 *con la seguente:* 1577.

1. 11. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: 1850 *con la seguente:* 1675.

1. 12. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: ovvero utilizzati per progetti di utilità collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia.

1. 13. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: dal beneficio degli incentivi *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* dai benefici di cui all'articolo 12, commi 2, 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni, nonché da quelli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

1. 22. Gazzara, Taborelli.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998.

1. 14. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

1. 15. Michielon, Pagliarini, Covre, Gazzara.

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: subordinata *con la seguente:* residuale.

1. 23. Gazzara, Taborelli.

Al comma 2, lettera b), in fine: Subordinatamente, fino alla concorrenza del numero massimo, con lavoratori impegnati presso gli uffici giudiziari in progetti di utilità pubblica e collettiva promossi dagli enti locali. *Aggiungere* impegnati presso gli uffici giudiziari della Sicilia in progetti di utilità collettiva promossi dagli enti locali ai sensi dell'articolo 12 della legge della

regione Sicilia 21 dicembre 1985, n. 85, e successive modificazioni, e autorizzati dai tribunali.

1. 27. *(Nuova formulazione)* Lumia, Giacalone.

Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo la parola: subordinata *aggiungere le seguenti:* per i lavoratori impegnati, da almeno tre anni, presso i centri di prima accoglienza della giustizia minorile ove espletano attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione.

1. 24. Taborelli, Gazzara, Santori.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I medesimi soggetti conservano il posto nelle graduatorie dei predetti concorsi.

1. 25. Gazzara, Taborelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Al fine di garantire e promuovere la funzionalità della giustizia minorile, l'amministrazione dell'ufficio centrale per la giustizia minorile può avvalersi della graduatoria dei concorsi già espletati per l'immediata copertura dei posti disponibili attualmente scoperti nei ruoli per dirigenti della giustizia minorile e specificatamente:

a) per due posti attingendo alle graduatorie degli idonei ai concorsi indetti dell'ufficio centrale per la giustizia minorile per la giustizia minorile con i provvedimenti del Direttore generale, rispettivamente del 2 luglio 1997 e del 5 agosto 1997;

b) per due posti attingendo alle graduatorie dello scrutinio per merito comparativo espletato dal Consiglio di amministrazione in relazione a posti di ruolo di dirigenti di servizio sociale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile al 31 dicembre 1996.

*** 1. 18.** Scantamburlo, Cavanna Scirea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Al fine di garantire e promuovere la funzionalità della giustizia minorile, l'amministrazione dell'ufficio centrale per la giustizia minorile può avvalersi della graduatoria dei concorsi già espletati per l'immediata copertura dei posti disponibili attualmente scoperti nei ruoli per dirigenti della giustizia minorile e specificatamente:

a) per due posti attingendo alle graduatorie degli idonei ai concorsi indetti dell'ufficio centrale per la giustizia minorile per la giustizia minorile con i provvedimenti del Direttore generale, rispettivamente del 2 luglio 1997 e del 5 agosto 1997;

b) per due posti attingendo alle graduatorie dello scrutinio per merito comparativo espletato dal Consiglio di amministrazione in relazione a posti di ruolo di dirigenti di servizio sociale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile al 31 dicembre 1996.

* **1. 26.** Tassone, Teresio Delfino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Qualora, al fine di garantire un potenziamento definitivo delle risorse di personale a disposizione del Ministero della giustizia, si proceda all'indizione di concorsi pubblici, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'aver svolto lavori socialmente utili non costituisce requisito ai fini dell'ammissione al concorso e costituisce titolo preferenziale esclusivamente in caso di parità di punteggio.

1. 16. (nuova formulazione) Michielon, Pagliarini, Covre, Gazzara, Pampo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Qualora, al fine di garantire un potenziamento definitivo delle risorse di personale a disposizione del Ministero della giustizia, si proceda all'indizione di concorsi pubblici, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, l'aver svolto

lavori socialmente utili costituisce titolo preferenziale esclusivamente in caso di parità di punteggio.

1. 17. Michielon, Pagliarini, Covre.

(A.C. 6998 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dai benefici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ».

(A.C. 6998 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 34.663 milioni per l'anno 2000, in lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e in lire 11.133 milioni per l'anno 2002, si provvede:

a) quanto a lire 23.878 milioni per l'anno 2000, a lire 83.385 milioni per l'anno 2001, a lire 11.133 milioni per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per lire 23.878 milioni, per lire 83.385 milioni e per lire 11.133 milioni, rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002;

b) quanto a lire 10.785 milioni per l'anno 2000, mediante riduzione dell'auto-

rizzazione di spesa di cui all'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quanto a lire 23.878 milioni con le seguenti: quanto a lire 34.663 milioni.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: per lire 23.878 milioni con le seguenti: per lire 34.663 milioni.

3. 1. Michielon, Pagliarini, Covre.

(A.C. 6998 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 6998 - sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il testo del disegno di legge n. 6998;

preso atto delle esigenze relative alla piena funzionalità degli uffici giudiziari, per la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, e per il giusto funzionamento dell'ufficio del giudice di pace con competenza penale e dei tribunali metropolitani;

ritenuto che i sopra citati uffici, oberati di lavoro, impiegano tempi lunghissimi nell'espletamento delle loro funzioni: per tale fatto il nostro Paese continua ad essere condannato dalla Corte di Strasburgo sui diritti umani e, pertanto, vengono comminate elevate multe per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, che sancisce per ogni cittadino il diritto ad un processo equo « entro termini ragionevoli »;

considerato che le disfunzioni sono da addebitare anche alla carenza di assistenti giudiziari;

rilevato anche che, malgrado l'assunzione di 1.274 assistenti giudiziari, vincitori del concorso espletato nel 1999, presso i distretti delle corti di appello indicati nel bando, gli uffici sono in progressiva carenza di organico;

considerato che il concorso di assistenti giudiziari è stato bandito solo per alcuni distretti e pertanto non sono state considerate le necessità degli altri uffici giudiziari;

accertato che dopo le assunzioni dei vincitori gli idonei al concorso di cui sopra sono 1.579 e che l'idoneità è valida sino al 15 giugno 2001;

in considerazione del fatto che le riforme della giustizia sono ancora *in itinere* e devono essere ultimate si ritiene ragionevolmente che per la data di cui sopra non sarà possibile esaurire la predetta graduatoria entro i termini stabiliti;

impegna il Governo

ad assumere gli assistenti giudiziari in graduatoria e, nel caso di mancato esauri-

mento di essa alla data del 15 giugno 2001, di prorogare i termini per la scadenza della stessa fino ad esaurimento.

9/6998/1. Misuraca, Baiamonte, Giudice, Trantino, Garra, Amato, Leone, Lo Presti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6998;

preso atto che il medesimo è dettato da esigenze di copertura dei posti presso gli uffici del giudice unico di primo grado;

accertato che detto meccanismo assicura una temporanea copertura di posti vacanti presso gli uffici giudiziari;

constatato che il provvedimento prevede la proroga di 18 mesi per 1.850 soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso il Ministero della giustizia, incluse 175 unità di personale - c.d. articolisti della regione Sicilia;

ritenuto che l'assunzione, sia pure a tempo determinato, dei c.d. « articolisti » siciliani, debba considerarsi evento eccezionale, onde evitare il rischio di creare un pericoloso precedente legislativo per il Governo e, nel contempo, suscitare false aspettative di lavoro per i 175 soggetti della regione Sicilia;

impegna il Governo

a garantire che il suddetto ricorso a contratti a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni con le suddette 175 unità di personale della regione Sicilia, c.d. « articolisti », costituisca una eccezione ed in alcun modo possa interpretarsi come un precedente legislativo.

9/6998/2. Michielon, Pagliarini, Covre.

La Camera,

esaminato il testo del disegno di legge n. 6998;

ritenuto che anche con la recente riforma del giudice unico di primo grado sono cresciute le esigenze di completamento e di aumento dell'organico degli assistenti giudiziari;

considerato che occorre smaltire i vari ingorghi giudiziari e rendere attuali, snelle ed adeguatamente assistite le procedure, e ciò anche alla stregua dei principi costituzionali del giusto processo e in aderenza ai criteri direttivi dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali;

ritenuto che, nelle more della ridefinizione della pianta organica può farsi ricorso all'impiego degli idonei degli undici concorsi interdistrettuali per assistente giudiziario, fino ad esaurimento delle rispettive graduatorie anche con destinazione degli stessi in tutte le sedi in cui esiste una notevole carenza di organico;

considerato che per far fronte ad analoga esigenza il Governo ed il Parlamento intende procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per 18 mesi per soggetti impiegati in lavori socialmente utili e che, sotto tale profilo, un trattamento certamente non discriminatorio meritano gli idonei al concorso per assistente giudiziario nei cui confronti è stata già vagliata una positiva capacità professionale giuridico-amministrativa;

impegna il Governo

all'assunzione degli assistenti idonei negli ultimi undici concorsi interdistrettuali fino ad esaurimento delle varie graduatorie;

ad elevare la validità delle relative graduatorie fino a 30 mesi;

a inserire nel disegno di legge finanziaria per il 2001 risorse finanziarie per garantire l'accesso degli assistenti giudiziari idonei e ad evitare in ogni caso il passaggio da una qualifica funzionale ad un'altra senza previo esperimento della procedura del pubblico concorso.

9/6998/3. Carmelo Carrara.

La Camera,

considerato il fallimento dei lavori socialmente utili, produttivi di assistenza e non di reddito e non finalizzati all'effettivo inserimento nel mercato del lavoro,

impegna il Governo

a non ricorrere a tale strumento, ma a finalizzare gli interventi verso sbocchi di lavoro reale.

9/6998/4. Prestigiacomo, Gazzara.

La Camera,

preso atto dell'utilità dei lavoratori socialmente utili impiegati nel Ministero di giustizia; accertata l'urgenza della sistemazioni e del riordino degli archivi dei tribunali e delle procure della Repubblica, conseguenti all'accorpamento, ai predetti uffici, delle preture e delle procure circondariali, nonché per l'esaurimento dell'arretrato determinato dall'inserimento dei seguiti relativi agli atti inviati in archivio e per il censimento e la ricognizione analitica degli stessi atti;

impegna il Governo

ad attivare tutte le procedure affinché il personale assunto con contratto a tempo determinato possa esercitare la propria attività nell'ambito della qualifica d'assunzione.

9/6998/5. « Lo Presti, Pampo, Trantino, Selva, Mantovano, Marengo ».

La Camera,

preso atto della necessità e dell'urgenza manifestata dal ministro della giustizia di coprire i propri organici ai fini del funzionamento della giustizia nel nostro Paese;

preso atto che il disegno di legge in discussione prevede che entro un anno lo stesso Ministero denuncerà le proprie esigenze di personale;

impegna il Governo

al cospetto della progressiva carenza di organico a procedere all'indizione di relativi concorsi.

9/6998/6. « Selva, Pampo, Trantino, Lo Presti, Marengo, Mantovano ».

La Camera,

preso atto della necessità e dell'utilità dei lavoratori socialmente utili utilizzati nel Ministero di giustizia;

accertato, anche per le dichiarazioni rilasciate dallo stesso ministro della giustizia, che per la funzionalità della stessa occorrerebbero almeno 5000 nuove unità;

impegna il Governo

ove si registrassero, ai fini della completa attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, ad assumere personale appartenente ai profili di dattilografo e di operatore amministrativo, corrispondente alle posizioni economiche B₁ e B₂ dell'area B, fino alla completa copertura dell'organico, attingendo dalle graduatorie degli idonei dei concorsi espletati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sino all'esaurimento delle stesse graduatorie.

9/6998/7. « Mantovano, Pampo, Trantino, Selva, Lo Presti, Marengo ».

La Camera,

preso atto della professionalità acquisito dai lavoratori utilizzati in progetti di LSU;

accertata l'utilità di tale personale, tant'è che la stampa, in questi giorni, ha evidenziato la necessità dell'utilizzo dei lavoratori socialmente utili impiegati nel Ministero di giustizia;

evidenziato che il suddetto personale opera in regime di *prorogatio* da almeno

quattro anni nel Ministero della giustizia e che, quindi, nei propri ruoli hanno acquisito professionalità tale che sarebbe auspicabile non disperdere;

accertato, altresì, che per altro personale utilizzato nel suddetto ministero sono stati banditi concorsi per solo titoli;

impegna il Governo

a predisporre iniziative atte a non creare disparità di trattamento ed a considerare tutti i lavoratori alla stessa stregua.

9/6998/8. « Pampo, Trantino, Selva, Lo Presti, Marengo, Mantovano ».

La Camera,

impegna il Governo

al fine di garantire e promuovere la funzionalità della giustizia minorile, a bandire nell'immediato concorsi avvalendosi anche della graduatoria dei concorsi già espletati per l'immediata copertura dei posti disponibili attualmente scoperti nei ruoli per dirigenti della giustizia minorile.

9/6998/9. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) « Tassone, Scantamburlo ».

**DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO
ESTERO DEI PAESI A PIÙ BASSO REDDITO E MAGGIORMENTE
INDEBITATI (6662)**

(A.C. 6662 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in ambito multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Paesi.

2. I crediti vantati dallo Stato italiano nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale di Sviluppo (IDA) sono annullati con le modalità di cui all'articolo 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione della povertà.

3. Ai Paesi di cui al comma 2 che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale « Programma HIPC » (*Heavily Indebted Poor Countries*), l'annullamento del debito può essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in ambito multilaterale.

4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

Al comma 1, sopprimere le parole: ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Paesi.

1. 2. Mantovani.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , a condizione che *fino alla fine del comma.*

1. 3. Mantovani.

Al comma 2, sopprimere la parola: internazionali.

1. 1. Morselli.

Al comma 2, dopo la parola: internazionali *aggiungere le seguenti:* garantendo l'eliminazione di ogni forma di coinvolgimento dei minori nei conflitti.

1. 5. Pozza Tasca, Dalla Chiesa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e l'azione di contrasto nei confronti del traffico di esseri umani.

1. 6. Pozza Tasca, Dalla Chiesa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e la promozione dei diritti dell'infanzia.

1. 7. Pozza Tasca, Dalla Chiesa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e la promozione dell'accesso al credito per le donne.

1. 8. Pozza Tasca, Dalla Chiesa.

Al comma 3, sostituire le parole da: in misura fino alla fine del comma con le seguenti: nella misura del 100 per cento.

1. 4. Governo.

(A.C. 6662 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Crediti annullabili).

1. Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'articolo 1, relativi a:

a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane;

b) crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifi-

cazioni e integrazioni, nella cui titolarità la SACE è succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, pari ad un ammontare corrispondente al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane;

2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ridotti anche mediante i seguenti interventi:

a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;

b) conversione a favore di investimenti per lo sviluppo e per la riduzione della povertà, da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalità in forma documentata per iniziative di riduzione del debito;

c) conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della povertà, con il coinvolgimento della società civile locale.

3. I crediti di cui al presente articolo, per un'ammontare complessivo comunque non superiore al controvalore di 12 mila miliardi di lire italiane, devono essere annullati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Crediti annullabili).

Al comma 1, lettera a), *premettere le parole:* tutti i.

2. 11. Mantovani.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire con le seguenti: compreso tra 2.500 e 3.500 miliardi di lire.

2. 1. Rivolta, Zacchera.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non inferiore al controvalore di con le seguenti: massimo di.

2. 2. Niccolini, Frau.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: inferiore con la seguente: superiore.

2. 20. Possa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 5.000 miliardi.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero di 2.592.284.495 euro.

2. 14. Calzavara.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 3.000 miliardi di lire italiane aggiungere le seguenti: e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane.

2. 30. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. 19. Governo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: pari a un ammontare fino alla fine della lettera con le seguenti: per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 mi-

liardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane.

2. 31. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: pari con le seguenti: non superiori.

2. 21. Possa.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ad un ammontare corrispondente al controvalore di 5.000 miliardi con le seguenti: ad un controvalore compreso tra 4.000 e 6.000 miliardi.

2. 3. Rivolta, Zacchera.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al controvalore di con le seguenti: ad un importo massimo di.

2. 4. Niccolini, Frau.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5.000 miliardi con le seguenti: 7.000 miliardi.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero di 3.626.198.293 euro.

2. 15. Calzavara.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: possono essere ridotti aggiungere le seguenti: , sentiti i Paesi maggiormente creditori,

2. 5. (Testo così modificato nel corso della seduta) Niccolini, Rivolta, Frau.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2. 12. Mantovani.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: conversione aggiungere le seguenti: mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati.

2. 16. Governo.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per lo sviluppo aggiungere le seguenti: , purché effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geo-biologico,

2. 6. Rivolta, Niccolini.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: per la riduzione della povertà aggiungere le seguenti: per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geo-biologico.

2. 7. Rivolta, Niccolini.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e tramite le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. 17. Governo.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2. 13. Mantovani.

Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al controvalore di 12 mila miliardi di lire con le seguenti: non inferiore a 6.500 e non superiore a 9.500 miliardi di lire.

2. 8. Rivolta, Zacchera.

Al comma 3, sostituire le parole: 12 mila miliardi con le seguenti: 8 mila miliardi.

2. 9. Niccolini, Frau.

Al comma 3, sostituire le parole: 12 mila miliardi con le seguenti: 9 mila miliardi.

2. 10. Possa.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

2. 18. Governo.

(A.C. 6662 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Condizioni, modalità e termini dell'annullamento).

1. Le condizioni, le modalità e i termini dell'annullamento, ivi incluse le eventuali operazioni di conversione, sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati.

2. L'annullamento può essere anche perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori.

3. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Condizioni, modalità e termini dell'annullamento).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , previa consultazione con i Paesi maggiormente creditori.

3. 1. Rivolta, Niccolini, Frau.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Se entro tre anni la cancellazione non avrà raggiunto la cifra di cui al comma

3 dell'articolo 1, il Governo procederà all'annullamento unilaterale dell'ammontare mancante.

3. 2. Mantovani.

(A.C. 6662 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Norme di attuazione).

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati criteri e modalità per la stipula degli accordi di attuazione della presente legge, nonché le modalità per la sospensione degli interventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si verifichi un palese uso illecito degli aiuti.

2. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1, la legge 28 marzo 1991, n. 106, è abrogata.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Norme di attuazione).

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

4. 2. Governo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , nonché le modalità fino alla fine del comma.

4. 1. Mantovani.

Al comma 1, sostituire le parole: verifichi un palese con le seguenti: accerti un.

4. 3. Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: verifichi un palese con le seguenti: accerti un.

4. 4. Governo.

(A.C. 6662 - sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

(Catastrofi naturali).

1. Nei casi di catastrofe naturale ed al fine di alleviare la conseguente situazione di grave crisi umanitaria delle popolazioni dei Paesi colpiti, possono essere annullati, parzialmente o totalmente, i crediti di aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi colpiti dall'evento catastrofico.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Catastrofi naturali).

Al comma 1, dopo le parole: catastrofe naturale aggiungere le seguenti: e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie.

5. 4. Mantovani.

Al comma 1, sostituire le parole: la conseguente situazione di grave crisi umani-

taria delle popolazioni dei Paesi colpiti *con le seguenti*: le condizioni delle popolazioni coinvolte.

5. 5. Mantovani.

Al comma 1, dopo le parole: grave crisi umanitaria aggiungere le seguenti: , ove esistente,

5. 1. Rivolta, Niccolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

5. 2. Possa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto che dispone tale cancellazione è emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri entro centoventi giorni dalla data della catastrofe naturale.

5. 3. Possa.

(A.C. 6662 - sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Relazione al Parlamento).

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della medesima, che deve necessariamente prevedere informazioni relative ai singoli Paesi

in via di sviluppo beneficiari, l'ammontare, la data di erogazione e la durata del prestito, il tasso d'interesse e la forma di restituzione in origine concordata, nonché la data e l'ammontare del credito annullato. La relazione è corredata dall'elenco completo dei progetti e dei soggetti esecutori corrispondenti ai crediti di aiuto oggetto di annullamento, dall'elenco completo delle operazioni assicurate, dalla documentazione relativa alle controgaranzie fornite dai Paesi debitori e dall'elenco dei beneficiari degli indennizzi corrispondenti ai crediti commerciali di spettanza della SACE oggetto dell'annullamento. Nella relazione sono, infine, riportati i dati e le informazioni relativi agli enti e alle organizzazioni attraverso i quali si realizzano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Relazione al Parlamento).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione contiene, altresì, una analitica istruttoria, paese per paese, con cui sono individuate le misure per la sospensione degli interventi nei confronti di quei paesi che non rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6. 2. Morselli.

(A.C. 6662 - sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Regole internazionali del debito estero).

1. Il Governo, nell'ambito delle istituzioni internazionali competenti, propone l'avvio delle procedure necessarie per la

richiesta di parere alla Corte Internazionale di Giustizia sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei Paesi in via di sviluppo e il quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Regole internazionali del debito estero).

Sopprimerlo.

7. 1. Niccolini, Frau.

(A.C. 6662 - sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 6662 - sezione 9)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

una parte cospicua del prodotto interno di molti paesi in via di sviluppo non è indirizzata a programmi di sviluppo sociale ed economico, ma investita nell'acquisto di armamenti, armi, parti di esse o munizioni;

questa politica non produce alcun benessere sociale, ma può aumentare, o rendere cronico, il debito estero di questi paesi;

vi sono strumenti internazionali e nazionali per il controllo sugli armamenti e sulla vendita di armi;

impegna il Governo

a verificare che un Paese, per ottenere dallo Stato una riduzione del proprio debito estero, si impegni per almeno un triennio a diminuire la proprie spese militari.

9/6662/1. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Copercini.

La Camera,

premesso che:

in conformità all'articolo 11 della Costituzione, lo Stato non dovrebbe accettare la violenza come mezzo e strumento di risoluzione di controversie internazionali;

si sono ratificati numerosi trattati, convenzioni, protocolli internazionali sfavorevoli all'uso della forza quale risoluzione di controversie internazionali, salvo il caso in cui la stessa risulti inevitabile e necessaria per autodifesa;

non si può non considerare o dimenticare gli impegni sottoscritti a difesa dei principi di democrazia, dell'affermazione dei diritti umani, civili e politici;

per essere paese credibile al suo interno e a livello internazionale, a fronte di quanto sopra menzionato, lo Stato non può esimersi dal condannare quei paesi i cui governi palesamente violano o calpestano i diritti naturali dell'uomo e si oppongono all'affermazione di principi e valori democratici,

impegna il Governo

a non concedere crediti o doni a quei Paesi che sono in guerra o non rispettano i diritti

umani civili e politici, o nei quali sono in atto violenti scontri etnici, civili o religiosi.

9/6662/2. Calzavara.

La Camera,

premesso che:

è stata sollevata da più parti ed occasioni (società civile, soggetti istituzionali, riunioni intergovernative) la necessità che si attui una politica estera di sostegno nei confronti dei Paesi in via di sviluppo;

si sono ratificati accordi e protocolli internazionali nel campo della giustizia o della cooperazione internazionale in questo settore;

nell'aprile di quest'anno, a Vienna, si è svolto il X Congresso delle Nazioni sulla prevenzione del crimine e sul trattamento dei criminali;

il Governo stesso appoggia i contenuti della prossima « Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine transnazionale organizzato e tre protocolli addizionali » e ha chiesto ed ottenuto che il Paese sia sede degli incontri per la firma di detta Convenzione;

impegna il Governo

in conformità agli obiettivi e nello spirito dei contenuti della prossima Convenzione e dei suoi Protocolli, a non considerare eleggibili alla riduzione dei crediti vantati dallo Stato quei Paesi debitori che ospitano o danno sostegno al terrorismo o che non adottano misure efficienti di contrasto alle organizzazioni criminali, al traffico di persone, di stupefacenti, di armamenti.

9/6662/3. Fontanini.

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge è finalizzato complessivamente ad individuare misure

per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati;

l'insieme delle disposizioni agli articoli 1 e 2 rappresentano un opportuno ventaglio di opzioni sia in sede di negoziati multilaterali sia in ambito di accordi bilaterali;

l'articolo 3, comma 3, prevede che « il Paese beneficiario dell'annullamento dei crediti si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture »;

a tale condizione rinviano di fatto anche le modalità presentate al comma 4 dell'articolo 4, in tema di sospensione degli interventi nei confronti dei Paesi beneficiari nei quali si verifichi un palese uso illecito degli aiuti, e le modalità informative prescritte all'articolo 6 (*Relazione al Parlamento*);

l'insieme di tali disposizioni può opportunamente richiamare uno dei temi centrali proposti sia dalla cosiddetta « Campagna sdebitarsi » sia dalla Coalizione internazionale *Jubilee 2000*: passare « dal debito dei governi al credito ai popoli »;

anche nel nostro Paese — grazie ad un intenso lavoro di sensibilizzazione delle organizzazioni non governative, del volontariato, del terzo settore — vi sono molteplici segnali ed esperienze di valorizzazione delle realtà del microcredito concesso ai poveri e delle dinamiche finanziarie eticamente ispirate;

il vertice mondiale di Washington del febbraio 1997, promosso dall'economista Muhamad Junus e a cui hanno partecipato circa 3.000 delegati, registrò interventi assai qualificati (anche di organismi finanziari e umanitari internazionali), segnalando la valenza economica e sociale degli strumenti del microcredito, sulla scia di radicate esperienze avviate in Bangladesh ed oggi presenti in 57 paesi del mondo;

al nesso « debito dei governi — credito ai popoli » si richiamano anche le istanze, più volte ribadite e in molteplici sedi, di riforma degli strumenti operativi del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale;

impegna il Governo:

ad inserire — nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6 — anche le azioni positive avviate — nei singoli paesi e in collaborazione anche con le organizzazioni non governative di cooperazione internazionale — per sostenere anche le esperienze di microcredito e microfinanza (si veda l'articolo 6 A.C. 6413 — Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo);

ad indicare — nella stessa relazione — anche le attività dell'esecutivo volte a ridefinire gli strumenti operativi delle principali istituzioni finanziarie internazionali, anche d'intesa con i paesi dell'Unione Europea;

a prevedere una armonizzazione tra le corrette informazioni previste dalla relazione annuale al Parlamento sul tema del debito estero dei paesi più poveri e la promozione delle conferenze programmatiche di coordinamento operativo previste dall'articolo 23 del progetto di legge n. 6413 Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (approvato in un testo unificato dal Senato).

9/6662/4. Saonara.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame concerne « Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati »;

tale provvedimento parte dal presupposto di voler aiutare i Paesi in via di sviluppo ad aumentare lo *standard* quali-

tativo e quantitativo degli abitanti e di consentire loro un miglioramento generale delle condizioni di vita;

il suddetto miglioramento comprende la dichiarata volontà di rinunciare ad utilizzare il conflitto armato come mezzo di risoluzione di controversie internazionali e di contrapposizioni interne al Paese stesso;

nel passato si sono avuti casi di Paesi in cui le classi dirigenti hanno utilizzato gli aiuti internazionali, sotto qualunque forma ottenibili, al solo fine di rafforzare la propria posizione dominante o di aggredite con più forza i Paesi vicini;

impegna il Governo

a verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2;

ad evitare che le somme derivanti dai debiti cancellati o ridotti possano essere utilizzate per iniziative che influiscano negativamente sull'equilibrio geo-biologico del Paese stesso o delle aree geografiche circostanti.

9/6662/5. Rivolta, De Luca.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame concerne « Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitato »;

tale provvedimento parte dal presupposto di voler aiutare i Paesi in via di sviluppo ad aumentare lo *standard* qualitativo e quantitativo degli abitanti e a consentire loro un miglioramento generale delle condizioni di vita;

il suddetto miglioramento comprende la dichiarata volontà di rinunciare ad utilizzare il conflitto armato come mezzo di risoluzione di controversie internazionali e di contrapposizioni interne al Paese stesso;

nel passato si sono avuti casi di Paesi in cui le classi dirigenti hanno utilizzato gli aiuti internazionali, sotto qualunque forma ottenibili, al solo fine di rafforzare la propria posizione dominante o di aggredire con più forza i Paesi vicini,

impegna il Governo

a disporre nell'ambito delle istituzioni internazionali competenti l'avvio delle procedure necessarie per la richiesta di parere alla Corte internazionale di giustizia al fine dell'accertamento del quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli, parere secondo il quale si deve procedere nella regolazione del debito internazionale.

9/6662/6. Niccolini, Frau.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6662, recante « Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati »,

impegna il Governo

a verificare che, ai fini della stipula dell'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 3, il Paese beneficiario dell'annullamento del debito non sia impegnato in un conflitto con altri Stati, che sia stato da esso causato, che il Paese beneficiario si impegni, inoltre, a non procedere ad acquisto di armi e ad annullare eventuali ordini di armi effettuati, a eliminare ogni forma di

coinvolgimento di minori in eventuali conflitti, a contrastare il traffico di esseri umani, a promuovere i diritti dell'infanzia e l'accesso al credito per le donne, a combattere ogni forma di conflitto o discriminazione di carattere etnico o religioso, nonché a non effettuare interventi sul proprio territorio che contrastino con il principio della salvaguardia dell'ambiente.

9/6662/7. Giovanni Bianchi.

La Camera,

considerato che in molti Paesi in via di sviluppo vi è stato un vero e proprio saccheggio delle risorse nazionali operato dal grande capitale finanziario transnazionale,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative affinché vengano meno i presupposti dell'esercizio della pretesa creditoria laddove esso sia diretto al conseguimento di un arricchimento ingiusto, o ad altro tipo di vantaggio improprio, diretto o indiretto, o in relazione alle circostanze concrete ed alle condizioni del debitore, violi principi generali e/o pregiudichi diritti fondamentali dell'uomo o prerogative essenziali degli Stati o laddove si evidenzia comunque un uso scorretto di tale esercizio che viene a perfezionare una ipotesi di *dolus generalis praesentis*.

9/6662/8. « Morselli, Trantino, Rivolta, Giovanni Bianchi, Pezzoni, Calzavara ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Misure a favore delle famiglie previste dalla prossima manovra economica e finanziaria)

MERLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con la prossima legge finanziaria il nostro sistema economico dovrebbe intraprendere un cammino di sviluppo e di migliore redistribuzione delle risorse;

le cifre annunciate nel Dpef, il documento di programmazione economica per gli anni 2001-2004, confermano il nuovo boom italiano: quest'anno, infatti, sempre secondo il Governo, il Pil crescerà del 2,8 per cento, più di quanto sperato nell'aggiornamento di aprile, quando si stimò il 2,5 per cento e più del Fondo monetario che recentemente ha parlato del 2,7 per cento. Sotto lo zoccolo duro dovrebbe anche essere il tasso di disoccupazione con la previsione di arrivare all'8 per cento nel 2004;

resta purtroppo il nodo dell'inflazione e dei contratti pubblici per i quali il Governo avrebbe assicurato 2000 miliardi in più. I prezzi, infatti, quest'anno dovrebbero arrivare a far segnare all'inflazione una media del 2,3 per cento che il Governo è stato costretto ad elevare rispetto al 2,2 per cento dell'aprile scorso. L'anno venturo si spera, ottimisticamente, che si ridiscenderà all'1,7 per cento;

pertanto, dopo un decennio di politiche economiche accompagnate da forti stangate, la prossima manovra economica non dovrebbe contare alcuna correzione di bilancio, con la previsione di destinare

risorse e investimenti non solo per colmare i debiti e le zone grigie del passato ma puntando allo sviluppo e ad una progressiva minor pressione fiscale;

ora, di fronte ad un quadro sufficientemente tranquillo e rassicurante, si tratta di capire come il Governo intenda procedere sul fronte dell'utilizzazione delle maggiori entrate e, in particolare, sul versante delle famiglie —:

senza innescare un conflitto tra imprese e famiglie, quali siano le misure che il Governo intenda intraprendere, alla luce della prossima manovra economica e finanziaria, per declinare una autentica politica della famiglia sia per quanto riguarda le detrazioni sia per il taglio delle aliquote. (3-05916)

(27 giugno 2000)

(Sezione 2 – Risarcimento dei danni a favore delle parti civili nel processo contro la « Banda della Uno bianca »)

PALMIZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con la sentenza n. 3 del 31 maggio 1997 la II Corte d'Assise di Bologna ha ritenuto responsabili in relazione ai noti crimini della « banda della Uno bianca », sia i fratelli Savi che Mario Occhipinti, condannandoli alla pena dell'ergastolo, nonché il signor Pietro Gugliotta condannato alla pena di 15 anni di reclusione;

con la stessa sentenza è stato altresì ritenuto responsabile il ministero dell'interno, che è stato di conseguenza condannato in solido con gli imputati ad un risarcimento dei danni subiti dalle parti civili nonché alla refusione, sempre in solido con i predetti imputati, delle spese processuali;

tale condanna è stata confermata dalla Corte d'assise d'appello di Bologna con la sentenza n. 18 del 17 dicembre 1998;

l'entità complessiva del risarcimento del danno concesso a favore delle parti civili ammonterebbe a circa 18 miliardi di lire;

a seguito di ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato, quale rappresentante in giudizio del ministero dell'interno, la Corte di cassazione, con sentenza emessa in data 20 giugno 2000, ha annullato la sentenza predetta limitatamente alla declaratoria di responsabilità civile del ministero dell'interno ed ha rinviato le parti davanti alla Corte d'appello civile di Bologna per stabilire se i parenti e le vittime dovranno restituire parte di quanto risarcito loro dal ministero dell'interno;

in una nota di commento alla ricordata sentenza della Corte di cassazione il ministero dell'interno rende noto che « la sentenza non preclude affatto la possibilità di raggiungere un'accordo transattivo tra la pubblica amministrazione ed i familiari. Si ritiene giusto che in tale accordo siano compiutamente salvaguardati i diritti e le attese dei familiari delle vittime »;

in questi atteggiamenti si denota una forte incongruenza da parte del ministero dell'interno, che da un lato adotta la strategia dei proclami a favore delle famiglie delle vittime (*Ministri Napolitano, Jervolino e Bianco*), mentre dall'altro persegue l'intento di revocare il risarcimento attraverso l'Avvocatura dello Stato —:

quali provvedimenti urgenti intenda intraprendere affinché alle famiglie ed ai parenti delle vittime di fatti criminali così gravi e che determinano una

responsabilità del ministero dell'interno, in quanto commessi da appartenenti alle forze dell'ordine, sia risparmiata l'ulteriore vessazione di un recupero delle somme corrisposte dalla pubblica amministrazione a titolo di doveroso risarcimento del danno. (3-05917)

(27 giugno 2000)

(Sezione 3 - Definizione dei criteri di assegnazione delle licenze di telefonia mobile di tipo UMTS)

CAMBURSANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il sistema della telefonia mobile è uno dei settori avanzati che il sistema economico italiano può vantare;

nelle dichiarazioni programmatiche del 27 aprile, il Presidente del Consiglio ha chiarito che la gara per il cosiddetto Umts, il telefono mobile di ulteriore generazione, potrà servire al miglioramento della nostra economia ed al rafforzamento della nostra politica occupazionale;

la dottoressa Arredondo, responsabile per l'Europa del principale portale Internet nel mondo, ha affermato: « I governi sbagliano, dovrebbero preoccuparsi dell'interesse dei consumatori, sui quali si scaricheranno costi delle licenze »;

il professor Nicholas Negroponte ha parlato di « irresponsabilità » dei paesi che vendono a caro prezzo le licenze Umts, calcolando che in media gli utenti inglesi avranno un aggravio di oltre due milioni all'anno sulla bolletta;

recenti esperienze mostrano che non sempre vi è necessariamente corrispondenza tra valore del bene e prezzo offerto per l'acquisto; l'asta presenta pertanto svantaggi rilevanti:

a) il pagamento iniziale è molto elevato (come dimostra l'esperienza in-

glese) e favorisce le società oligopolistiche e si riflette necessariamente sulle tariffe finali;

b) sottrae risorse fondamentali per la costruzione di infrastrutture, per la ricerca di base, per lo sviluppo di nuove tecnologie;

per la realizzazione delle reti di terza generazione in Italia sono necessari investimenti per almeno 5-7 mila miliardi di lire;

il Governo, al fine di privilegiare un disegno di politica industriale rispetto ad una mera politica di cassa, ha già scelto la strada della licitazione privata in due fasi: una prima selezione in base all'affidabilità dell'operatore e al piano industriale (*beauty contest*) e poi un'asta « calmierata » sul prezzo finale;

è necessario evitare che l'assegnazione delle licenze Umts si traduca in un rafforzamento del duopolio Telecom-TIM e che un costo eccessivo per la concessione della licenza finisca per limitare le possibilità di accesso al mercato, trasferendo nell'immediato i costi sugli utenti;

è opportuno assegnare le licenze assumendo come criterio selettivo il minor prezzo fatto pagare ai consumatori e i maggiori investimenti infrastrutturali;

è necessario prevedere l'assegnazione delle licenze con un sistema misto, costituito da un contributo composto da una quota fissa *una tantum*, da versare all'assegnazione della licenza Umts, e da una *royalty* in proporzione del fatturato realizzato sul mercato specifico;

è opportuno prevedere per il futuro un tetto massima del mercato Umts detenuto da un singolo operatore, pari ad esempio al trenta per cento, in modo da limitare le forme di monopolio —;

quali linee il Governo intenda seguire nella definizione dei criteri di assegnazione per le licenze Umts. (3-05918)

(27 giugno 2000)

(Sezione 4 - Iniziative per valorizzare la figura professionale degli amministratori di condominio)

MANZIONE e APOLLONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel nostro Paese sono ubicati circa due milioni e mezzo di condomini, nei quali vivono milioni di italiani;

tale cifra è inesorabilmente destinata a crescere, considerando sia lo sviluppo urbanistico che tecnologico;

in generale, l'evoluzione di tutta la vasta materia condominiale, regolata dal codice civile e dagli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, assiste all'esercizio dell'attività professionale di amministratore di condominio che risulta sempre più un agglomerato di varie figure professionali: non solo tecnico, ma anche esperto giuridico e fiscale;

il settore costituisce quindi un mercato di notevoli dimensioni;

occorre favorire anche in tale ambito il corretto svolgimento della libera concorrenza tra le società e gli operatori interessati all'erogazione dei servizi forniti ai fabbricati;

è pregiudiziale al corretto svolgimento della libera concorrenza, nell'ambito di un settore, l'individuazione dei requisiti, di professionalità, specialità e qualità necessari per partecipare alla competizione economica —;

se, accertato il progressivo e costante sviluppo del settore in esame e l'attuale assenza di regole certe che tutelino le aspettative e i diritti dei consumatori (condòmini), ritenga opportuno promuovere iniziative volte ad individuare le caratteristiche e i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di amministratore di condominio. (3-05919)

(27 giugno 2000)

(Sezione 5 - Provvedimenti per l'adeguamento del sistema carcerario italiano)

SBARBATI e MAZZOCCHIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale situazione all'interno del pianeta carcere rischia di determinare momenti di grande tensione con i relativi risvolti negativi per il Paese;

il gran parlare di provvedimenti di amnistia o di indulto, l'oggettiva situazione di sovraffollamento nelle carceri, il malesere degli agenti di custodia, costretti spesso a lavorare in situazioni di oggettivo pericolo, gli episodi di violenza verificatesi in alcuni carceri e la scarsità di strutture atte al recupero dei fenomeni di piccola criminalità sono tutti fatti che concorrono a determinare l'attuale stato di tensione;

lo stesso Ministro della giustizia ha avuto modo di dichiarare che il « livello di civiltà di un popolo si misura a partire dal livello di civiltà del sistema carcerario » a conferma dei ritardi oggettivi nei quali si dibatte, in questa materia, il nostro paese —:

come si intenda intervenire e in che tempi, fermo restando che su questo tema bisogna operare in parallelo con provvedimenti che restituiscano più sicurezza ai cittadini giustamente preoccupati per una criminalità sempre più violenta, sia per quanto riguarda eventuali provvedimenti di clemenza sia in materia di riorganizzazione delle strutture carcerarie e di ampliamento della pianta organica del personale (agenti di custodia, psicologi), che continua ad operare, spesso, in condizioni disperate. (3-05920)

(27 giugno 2000)

(Sezione 6 - Politiche del Governo a sostegno dell'occupazione e per la ripresa della produzione)

CHERCHI e GUERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le recenti rilevazioni dell'Istat sull'occupazione, indicano che nel trimestre febbraio-aprile, gli occupati sono aumentati di oltre 130 mila unità e di oltre 830 mila unità nell'ultimo quadriennio. L'ultima rilevazione Istat indica che l'occupazione sta crescendo significativamente anche nel sud;

la disoccupazione rimane tuttavia a livelli particolarmente elevati soprattutto nel sud e fra i giovani;

il Governo si appresta ad approvare il Dpef 2000-2004 —:

quale sia la linea della politica economica del Governo per sostenere la ripresa della produzione e la crescita dell'occupazione. (3-05921)

(27 giugno 2000)

(Sezione 7 - Interventi per regolare i flussi turistici con i Paesi dell'est europeo in base agli accordi di Schengen)

CHIAPPORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5 della Convenzione di Schengen detta i criteri generali per l'ingresso degli stranieri nei paesi aderenti al trattato;

i consolati italiani nelle varie capitali dell'ex Unione Sovietica adottano criteri diversi per il rilascio dei visti, nello specifico Kiev in Ucraina da tempo crea grosse difficoltà, interpretando ed applicando in modo estremamente fiscale le norme del suddetto trattato;

come da documenti in mano dell'interrogante e da notizie stampa, primari *tour operators* hanno cancellato l'Italia per tutta la stagione per l'incertezza sull'ottenimento dei visti;

l'interrogante ha constatato personalmente che il consolato a Mosca fino alla

recente nomina del nuovo console, casualmente proveniente da Kiev, funzionava in maniera eccellente, ed attualmente a parità di organico per circa 2.700 visti richiesti ne vengono rilasciati circa 300/400, comportando tutto ciò una penalizzazione sia per l'industria turistica del nostro Paese sia per quella russa, impegnata con i voli *charter*;

si è constatato, altresì, che i pochi visti rilasciati riguardano cittadini che si avvalgono della collaborazione di due o tre agenzie di viaggi specifiche;

i consolati francesi e spagnoli sono molto più disponibili ed applicano il trattato in maniera meno fiscale, facilitando in tutti i modi il flusso turistico verso i loro Paesi, mentre, al contrario, in Liguria, Emilia Romagna e Veneto il turismo sovietico si sta esaurendo —:

se sia intenzione del Governo avversare il turismo sovietico verso il nostro Paese o, al contrario, se non sia, il caso di incentivarlo, cercando di evitare situazioni così penalizzanti. (3-05922)

(27 giugno 2000)

(Sezione 8 - Partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali per lo studio della mappa del genoma umano)

SELVA, ARMAROLI e CARLESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'umanità è stata messa ieri al corrente del completamento al 97 per cento della mappa del Dna (il « Progetto di Dio » come ha detto Clinton dialogando in diretta con Tony Blair);

tutti i mezzi di comunicazione del mondo hanno commentato con grande rilievo l'annuncio fatto dal Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton;

l'aspettativa di vita dei nostri figli si allunga di 25 anni;

il cancro potrà essere sconfitto;

tra gli scienziati che hanno partecipato a questo annuncio c'erano anche un francese, un britannico, un cinese e un tedesco. Ci si chiede perché l'Italia era assente;

non si tratta forse di assenza di progettazione e di previsione, in sostanza di mancanza di coordinamento fra il pubblico e il privato, che ha condizionato questa grave perdita di tempo e di opportunità per l'Italia ?—:

come si prepari l'amministrazione dello Stato italiano ad affrontare un tema di biologia e di medicina che sarà al centro dell'interesse dell'opinione pubblica nei programmi decennali. (3-05923)

(27 giugno 2000)

(Sezione 9 - Misure a favore degli affittuari e proprietari dei ceti medio-bassi previste dalla prossima manovra economica e finanziaria)

PISTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

domani verrà presentato il documento di programmazione economico-finanziario, documento di indirizzo senza quantificazioni, che prepara alla legge finanziaria. Con nostra sentita condivisione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato la settimana scorsa che « in una prospettiva di sviluppo più significativo e consistente che è davanti a noi, l'attenzione alle fasce deboli non può non essere prioritaria »;

tuttavia, in tema di casa, sul piano fiscale, varie dichiarazioni hanno evidenziato l'intenzione di eliminare totalmente l'Irpef sulla prima casa, che è già eliminata per l'85 per cento —:

se non ritenga prioritario un intervento di aiuto economico verso affittuari e piccoli proprietari appartenenti ai ceti medio-bassi e che, molto numerosi, vivono una situazione di forte disagio sociale. (3-05924)

(27 giugno 2000)

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI
IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE
FORZE DI POLIZIA (6412)**

(A.C. 6412 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Personale dei ruoli degli assistenti e dei
sovrintendenti delle Forze di polizia).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, agli assistenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, aventi almeno sedici anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ed ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza aventi almeno trenta anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

4. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

(A.C. 6412 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Personale delle Forze armate).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 ai caporal maggiori capo scelti e gradi corrispondenti in servizio permanente delle Forze armate, con almeno sedici anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1 ai sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti delle Forze armate, con almeno trenta anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

4. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello

retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

(A.C. 6412 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

(Riconoscimento della anzianità pregressa).

1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dal 1° gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel VII livello retributivo.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL
DISEGNO DI LEGGE**

ART. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 290 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. 1. (nuova formulazione) Le Commissioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

*(Estensione normativa
per il personale dirigente).*

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'indennità di presenza notturna o festiva, il compenso giornaliero per servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede, l'orario di lavoro e di servizio, le festività, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, i permessi brevi, la tutela delle lavoratrici madri, la prevenzione degli infortuni, l'igiene e la sicurezza del lavoro, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, la formazione e l'aggiornamento, i diritti sindacali, la tutela legale, i buoni pasto, gli asili nido, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si applicano ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate con le stesse decorrenze per la parte normativa e dal 1° gennaio 2000 per la parte economica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, i buoni pasto, gli asili nido, la proroga concessione alloggi, l'assicurazione, la tutela legale, si applicano con le stesse decorrenze ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti del-

l'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.

3. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano, con le medesime modalità a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni.

4. Sulle nuove misure delle indennità operative, così come rideterminate dai commi 1 e 3, non si applica per gli anni 1998 e 1999 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e successive modificazioni, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1997 e 1998.

5. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con quelle del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, nonché quelle di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.656,3 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, per gli anni successivi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. Governo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Premio di previdenza).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, si interpretano nel senso che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo è corrisposto anche al personale dimissionario con più di sei anni di servizio.

3. 02. Governo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Assunzione di ausiliari di leva nel Corpo di polizia penitenziaria).

1. Al fine di consentire l'apertura di nuovi istituti per far fronte al costante aumento della popolazione detenuta e per garantire la sicurezza delle strutture penitenziarie oltretutto il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, è autorizzata, per l'anno 2001, l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, di un contingente di ausiliari di leva di 800 unità, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della polizia penitenziaria di cui alla tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come in ultimo sostituito dalla tabella F, allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

2. È fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Gli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1 sono adibiti esclusivamente alla vigilanza esterna degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, salva la

previsione per la quale il servizio prestato è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva.

4. In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il giudizio definitivo di idoneità o non idoneità.

5. Con provvedimento motivato del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria è disposta l'esclusione dall'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

6. Il corso di formazione degli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1, da effettuarsi presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, ha la durata di tre mesi.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7.702 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo della proiezione per detto anno dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 4.944 milioni l'accantonamento relativo al ministero medesimo, quanto a lire 867 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e quanto a lire 1.891 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. 03. (nuova formulazione) Le Commissioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Assunzione di personale di ruolo nel Corpo di polizia penitenziaria).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, concernenti le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per la copertura dei posti disponibili, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. Ai fini di tali assunzioni i periodi di frequenza ed assenza dal corso, indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto.

3. 04. (nuova formulazione) Le Commissioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 200 e 201).

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 200 e 201, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

3. 05. Le Commissioni.

(A.C. 6412 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Clausola finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21.833 milioni per l'anno 1999, in lire 16.217 milioni per l'anno 2000 e in lire 17.641

milioni per l'anno 2001 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, valutato in lire 21.833 milioni per l'anno 1999, in lire 16.217 milioni per l'anno 2000, in lire 17.641 milioni dall'anno 2001 all'anno 2008, in lire 37.705 milioni dall'anno 2009 all'anno 2022 ed in lire 45.475 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno; quanto a lire 16.217 milioni per l'anno 2000 e quanto a lire 17.641 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 27.834 milioni a decorrere dall'anno 2002, mediante corrispondente riduzione del medesimo « Fondo speciale », parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. 1. Governo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, valutato in lire 21.833 milioni per l'anno 1999, in lire 16.217 milioni per l'anno 2000 e in lire 17.641 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno, e per l'anno 2000 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno ».

4. 2. Governo.

(A.C. 6412 - sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e 255, concernenti il trattamento

economico di trasferimento, l'indennità di presenza notturna o festiva, il compenso giornaliero per servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede, l'orario di lavoro e di servizio, le festività, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, i permessi brevi, la tutela delle lavoratrici madri, la prevenzione infortuni, l'igiene e la sicurezza del lavoro, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, la formazione e l'aggiornamento, i diritti sindacali, la tutela legale, i buoni pasto, gli asili nido, l'aeronavigazione, il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare, sono applicati ai soli contrattualizzati;

impegna il Governo

attraverso un dispositivo normativo ad applicare con le stesse decorrenze ai dirigenti civili e militari delle forze di polizia rispettivamente interessate le disposizioni contrattuali dei decreti 254 e 255 del 16 marzo 1999.

9/6412/1. Ascierto.

La Camera,

considerato che i compiti degli appartenenti al comparto sicurezza e difesa sono diversi e più usuranti di quelli svolti dal restante personale del pubblico impiego per rischi, responsabilità, mobilità, ecc...;

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a separare, in sede di concertazione contrattuale, il comparto sicurezza e difesa dai restanti comparti del pubblico impiego.

9/6412/2. Neri, Ascierto, Mazzocchi.

La Camera,

tenuto conto che le risorse economiche previste per le Forze di polizia nelle passate leggi finanziarie si sono rivelate insufficienti alle reali esigenze;

impegna il Governo

a stanziare nell'attuale contratto risorse economiche non inferiori a 1.200 miliardi all'interno dell'assestamento di bilancio e della prossima legge finanziaria.

9/6412/3. Mazzocchi, Neri, Ascierto.

La Camera,

tenuto conto che la Cassa Ufficiali che costituisce una sorta di ammortizzatore economico al quale accedono gli Ufficiali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, dopo anni di contributi, al momento del collocamento in congedo, non eroga più alcuna prestazione a causa di una situazione debitoria;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria il risanamento e la successiva chiusura della cassa stessa nonché l'inserimento di tale istituto nei fondi integrativi pensionistici.

9/6412/4. Colucci, Ascierto.

La Camera,

tenuto conto che per i magistrati impegnati in zone a particolare intensità criminosa e quindi particolarmente esposti a rischi per l'incolumità personale sono stati giustamente previste specifiche indennità;

considerato che gli appartenenti alle forze dell'ordine impegnati nelle stesse località e spesso operano per delega degli stessi magistrati, sono soggetti a rischi altrettanto concreti senza però percepire alcuna specifica indennità;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria la copertura per l'estensione del-

l'indennità di rischio già percepita dai magistrati a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine.

9/6412/5. Savarese, Gasparri, Ascierto.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha già approvato per militari e forze di polizia, l'atto di indirizzo dell'ARAN per il riconoscimento di comparti autonomi per la Presidenza del Consiglio e per le agenzie fiscali;

le Forze di Polizia e le Forze Armate espletano funzioni ed hanno attribuzioni e limitazioni che sono nettamente diversi dal pubblico impiego;

impegna il Governo

al riconoscimento di un comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze Armate ed a stanziamenti in finanziaria per i loro contratti, al di fuori dei parametri, vincoli e capitoli previsti per i comparti del pubblico impiego ed a riconoscere un trattamento economico e giuridico diverso.

9/6412/6. Gasparri, Ascierto.

La Camera,

preso atto della risoluzione n. 7-00567 approvata all'unanimità dalla IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, con la quale si riconosce alla rappresentanza militare un ruolo attivo nella gestione dei trasferimenti;

considerato che tale risoluzione non ha trovato alcuna applicazione durante i trasferimenti tuttora in corso per la ristrutturazione delle Forze Armate;

impegna il Governo

ad impartire disposizioni allo Stato Maggiore della Difesa affinché si attui quanto disposto nella citata risoluzione.

9/6412/7. Antonio Rizzo, Ascierto.

La Camera,

preso atto di quanto disposto nella legge delega per il riordino dei quadri non direttivi delle Forze armate;

tenuto conto dell'articolo 3, comma 7, dell'atto Camera 6433 in cui si prevede l'adeguamento della legge n. 196 riferita al personale del comparto Difesa con la legge 198 riferita al personale non direttivo dell'Arma dei carabinieri;

considerata la necessità di procedere al riordino giuridico ed economico del personale non direttivo delle tre Forze Armate;

impegna il Governo

ad impartire disposizioni al fine di procedere al riordino giuridico ed economico del personale non direttivo delle Forze armate.

9/6412/8. Carlesi, Ascierto.

La Camera,

tenuto conto dei tanti disagi che ogni giorno si trovano ad affrontare gli operatori della polizia penitenziaria nell'espletamento del proprio servizio;

considerato che la polizia penitenziaria viene chiamata a compiti sempre più gravosi come quello della traduzioni di detenuti per trasferimenti e testimonianze;

che alcuni servizi, come ad esempio la vigilanza perimetrale degli istituti di pena, o la traduzione per testimonianze in altre sedi diverse da quella di reclusione del detenuto, potrebbero essere sostituiti con l'installazione di apparecchiature tecnologiche (come sensori, videocamere e apparecchiature per la videoconferenza);

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria risorse economiche da destinare

alla tecnologia al fine di recuperare ingenti risorse umane.

9/6412/9. Nania, Ascierto.

La Camera,

preso atto della ristrutturazione che sta interessando il personale delle Forze Armate;

considerata la nuova distribuzione degli enti e/o reparti militari sul territorio nazionale;

tenuto conto sia delle carenze di alloggi e della non più idonea distribuzione degli stessi in virtù delle nuove esigenze logistiche e operative;

esaminata la situazione attuale che evidenzia un patrimonio abitativo obsoleto ed in gran parte occupato da personale non più in servizio;

considerato altresì che una vendita del patrimonio abitativo attuale consentirebbe di avere una disponibilità di risorse da investire per la costruzione di nuovi alloggi più rispondenti alle esigenze attuali;

impegna il Governo

ad impartire disposizioni al fine di accelerare il processo di vendita degli alloggi militari per poi organizzare un piano di ricostituzione del patrimonio abitativo militare.

9/6412/10. Alemanno, Ascierto.

La Camera,

considerato che esistono discriminazioni tra le vittime, appartenenti alle Forze di Polizia, cadute per mano della criminalità comune e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo;

impegna il Governo

a prevedere iniziative tese ad equiparare le vittime della criminalità senza distinzione alcuna.

9/6412/11. Zaccheo, Ascierto.

La Camera,

tenuto conto che il personale militare nonché le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare sono sottoposti ad una costante ed intensa mobilità diversamente dal restante personale del pubblico impiego;

impegna il Governo

a ripristinare, con la prossima finanziaria, l'applicazione della legge 100 del 1987 nella sua interezza originale.

9/6412/12. Armani, Gasparri, Ascierto.

La Camera,

tenuto conto che con la risoluzione n. 7-00256, approvata in data 23 settembre 1997 dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati si disponeva l'omogeneizzazione dei distintivi di grado degli appartenenti alle Forze dell'ordine;

che tale disposizione è a tutt'oggi completamente disattesa;

impegna il Governo

ad attuare ogni utile iniziativa affinché si realizzi detta omogeneizzazione senza ulteriori differimenti.

9/6412/13. Manzoni, Ascierto.

La Camera,

tenuto conto che gli appartenenti alla DIA percepiscono una particolare indennità di rischio per la specificità del proprio servizio;

considerato che i dipendenti di altri reparti speciali delle Forze di polizia come il ROS, il GICO, lo SCICO, nonché il Servizio centrale di protezione, svolgono compiti e operazioni molto simili a quelle degli appartenenti alla DIA;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima finanziaria l'estensione dei citati benefici economici anche agli appartenenti al ROS, al GICO allo SCICO ed al Servizio centrale di protezione.

9/6412/14. Malgieri, Gasparri, Ascierto.

La Camera,

considerato che l'emergenza criminalità sembra non attenuarsi e gli organici delle Forze di polizia e delle Forze armate risultano essere insufficienti a rispondere adeguatamente alle esigenze di sicurezza;

tenuto conto che con la legge finanziaria dell'anno 2000 è stato previsto il taglio dell'1 per cento del personale del pubblico impiego nel quale sono collocate attualmente anche le Forze Armate e quelle di polizia;

impegna il Governo

a escludere dal taglio dell'1 per cento, ipotizzato per il pubblico impiego, il personale delle Forze Armate e di Polizia.

9/6412/15. Armaroli, Gasparri, Ascierto.

La Camera,

considerato che l'emergenza criminalità sembra non attenuarsi e gli organici delle Forze di polizia e delle Forze armate risultano essere insufficienti a rispondere adeguatamente alle esigenze di sicurezza;

che gli organici stessi sono numericamente fermi da un decennio;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della prossima finanziaria, l'ampliamento degli organici delle Forze di polizia per un più efficace controllo del territorio e tutela della sicurezza dei cittadini.

9/6412/16. Berselli, Ascierto, Gasparri.

La Camera,

constatato:

che le difficoltà di vita dei detenuti delle carceri italiane sono molteplici e note da tempo;

che queste hanno portato alle dimostrazioni estreme degli ultimi giorni;

che tra le ragioni di tali difficoltà prioritaria è la carenza di personale negli organici di polizia penitenziaria;

che è altresì non trascurabile l'inedeguata presenza delle altre figure professionali degli istituti di pena, e cioè educatori, medici, insegnanti, psicologi, assistenti sociali, eccetera,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie misure di carattere strutturale per risolvere i problemi di carenza di personale, non solo di polizia penitenziaria, esistenti nei singoli istituti di pena e nel sistema carcerario italiano nel suo complesso, affinché possano essere garantite tutte le indispensabili attività di controllo e sanitarie, ma anche tutte le attività intramurarie per la riabilitazione della persona (attività scolastiche, di formazione professionale, ricreative, sportive) ed i rapporti dei detenuti con l'esterno.

9/6412/17. Moroni.

La Camera,

riunita per l'esame dell'AC 6412;

considerato il costante aumento della popolazione detenuta e la conseguente necessità di aprire nuovi istituti penitenziari;

rilevato che gli operatori della polizia penitenziaria si trovano attualmente a dover fronteggiare una situazione sempre più difficile a causa della carenza, ormai ai limiti del patologico, del personale in forza;

ritenuto pertanto necessario il potenziamento degli organici della polizia peni-

tenziaria al fine di garantire la sicurezza e l'ordine all'interno delle strutture penitenziarie;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria l'ampliamento degli organici del Corpo di polizia penitenziaria al fine di garantire la sicurezza e l'ordine all'interno delle strutture penitenziarie.

9/6412/18. Apolloni.

La Camera,

con la legge n. 78 del 2000 in materia di riordino delle Forze di polizia, per il

riordino dei ruoli direttivi e dirigenti è stato disposto lo stanziamento di 10 miliardi;

considerato che la stessa legge prevedeva anche il riordino dei ruoli non direttivi per il quale invece non è stato disposto, sebbene necessario, alcuno stanziamento economico,

impegna il Governo

a prevedere nella prossima finanziaria risorse economiche da destinare al riordino dei ruoli non direttivi degli appartenenti alle Forze di polizia.

9/6412/19. Lo Presti, Cuscunà, Ascierto, Gasparri.